

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Oggi i sottoscritti :

- Xy nato a.....residente inc.f.
-
-
-
-
-
-

convergono e stipulano il seguente atto:

- 1) E' costituita con sede a.....un'Associazione tra i Gruppi di Acquisto Solidale (da ora in poi) G.A.S, informali o legalmente costituiti, denominata "**G.A.S. Energia**" per la promozione e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. L'associazione ha gli scopi di cui allo statuto che, firmato dai sottoscritti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A" .
- 2) L'associazione non ha scopi di lucro e si avvale dell'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti.
- 3) L'associazione avrà durata illimitata.
- 4) L'associazione qui costituita si intende disciplinata, oltre che dal presente atto, dallo statuto e da tutte le norme in esso contenute e adotta come riferimento le disposizioni della legge 7 dicembre 2000 n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".
- 5) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (d'ora in poi C.D) che decade dopo due anni dalla nomina o per dimissioni di cui al relativo articolo dello Statuto sociale che al suo interno sceglie il presidente e assegna diverse cariche sociali.
- 6) Viene eletto presidente _____ nato a _____ il _____, residente a _____, cui viene conferita la legale rappresentanza. Vengono inoltre nominati vicepresidente-segretario _____ nato a _____ il _____ residente a _____, cui vengono conferiti, unitamente al Presidente, poteri di ordinaria amministrazione. Tesoriere viene nominato _____,

nato a _____ il _____, residente a _____.
Il signor _____ viene delegato a presentare all'Ufficio del Registro il presente atto e viene autorizzato ad apportare, accettare, introdurre nel presente atto e allegato Statuto le modifiche richieste dalle autorità competenti

- 7) Il primo esercizio inizia in data odierna e si conclude il 31 maggio 2008. La quota sociale per il primo esercizio è fissata in euro 25.

Letto, firmato, sottoscritto

Allegato A

STATUTO

TITOLO I- DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

Art. 1 Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto in essa previsto all'art. 47, nonché agli articoli 36 e ss del codice civile e delle disposizioni della legge 7 dicembre 2000 n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" é costituita un'associazione di promozione sociale denominata "**G.A.S. Energia**" per la promozione e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e l'autosufficienza energetica.

Art. 2 Scopi dell'associazione

L'associazione non ha fine di lucro ed ha per scopo l'operare in campo sociale, culturale, cooperativistico e istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente
- il risparmio energetico
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile
- l'aggiornamento delle nuove tecnologie in materia
- la produzione di energia sul territorio attraverso la nascita di consorzi
- l'autosufficienza energetica
- borse di studio e tesi di laurea sul tema dell'energia rinnovabile e dei suoi rapporti con il territorio

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione :

- Sviluppa l'organizzazione e la partecipazione di manifestazioni pubbliche a sostegno dei propri fini statutari.
- Promuove e organizza ricerche, corsi, seminari, dibattiti, incontri e convegni per diffondere una reale cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia.
- Procede alla creazione e gestione di biblioteche, centri di documentazione anche tramite l'applicazione delle nuove tecnologie informatiche al fine di raccogliere materiale documentario.
- Opera per la costruzione di una rete italiana e internazionale per lo scambio di informazioni, progetti e iniziative in materia di energia.
- Promuove l'istituzione di borse e assegni di studio, organizza e gestisce corsi di formazione, promuove la pubblicazione di monografie e/o periodici, si propone di realizzare siti internet, costituire banche dati, fornire servizi e consulenza on -line sui temi oggetto delle proprie iniziative
- Realizza tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto di quanto previsto dalla L.383/2000 ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:

- rispetto del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo istituito con DPCM 26 settembre 2000 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l'effettività del rapporto medesimo con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A tal fine le norme del presente statuto dettano regole per la partecipazione degli associati con diritto di voto all'approvazione e la modifica dello Statuto e dei

regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione, ispirate al principio della delega, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale;

- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico secondo le modalità del presente Statuto;
- libera eleggibilità degli organismi dirigenti attraverso la partecipazione di tutte le iscritte all'associazione nazionale all' Assemblea convocata con idonee forme di comunicazione e pubblicizzazione, che deve altresì essere assicurata riguardo alle deliberazioni assembleari, ai bilanci e ai rendiconti;
- intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

Art. 3 Patrimonio

L'associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'Associazione è pertanto rappresentato dai contributi dei soci e degli associati, nonché dalle erogazioni in favore della associazione ed è destinato ai fini dell'associazione ed alle spese di organizzazione e di gestione della stessa. L'esercizio sociale si chiude al 31 maggio di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il C.D. deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO II – SOCI

Art.4 Soci

Il numero dei soci è illimitato. Sola condizione è essere espressione di un Gruppo di Acquisto Solidale che abbia sottoscritto il Documento base sul sito www.retegas.org. Oltre i costituenti, possono essere soci altri Gruppi di acquisto solidale già esistenti o di futura costituzione, informali o legalmente costituiti. Nel caso di un Gas informale si intende come socio una persona fisica che ne avrà ricevuto mandato. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta -anche via e-mail- al C.D. impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del comitato. Il C.D. si esprime sulla richiesta con parere appellabile alla prima Assemblea utile che si esprimerà con parere inappellabile. Nel caso di soci persone fisiche che rappresentano GAS informali in virtù di specifico mandato, la loro qualifica di soci verrà a cessare automaticamente e con effetto immediato nel momento in cui tale mandato dovesse essere revocato e ne venisse messa a conoscenza l'associazione. L'assemblea dovrà ratificare tale cessazione nella prima assemblea utile. La qualifica di socio dà diritto:

- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione delle norme di statuto e di eventuali regolamenti;
- A partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento, ove esistente, e delle delibere assunte dagli organi sociali.
- Al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Gruppo ristretto di coordinamento.

Ogni socio può abbandonare l'Associazione per decesso o libere dimissioni, presentate per iscritto al C.D.

Ogni socio può essere espulso dall'Associazione da parte del C.D. per mancato versamento della quota associativa o per comportamenti palesemente contrari al presente Statuto. Avverso l'espulsione è ammesso il ricorso alla prima Assemblea utile, con parere inappellabile.

Le quote associative sono personali, non cedibili e non rimborsabili all'atto dell'uscita dall'Associazione

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 5

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo.
- il Presidente

TITOLO IV - L'ASSEMBLEA

Art. 6 Assemblea

Le Assemblee, regolarmente costituite rappresentano l'universalità dei soci in regola con il versamento delle quote sociali. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Esse sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria é convocata tramite posta elettronica spedita ai soci in

regola con il pagamento delle quote sociali almeno 15 giorni prima della data fissata nonché con affissione della convocazione presso la sede dell' Associazione oppure sull'eventuale organo di stampa dell'associazione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria:

- Fissa le linee di politica generale cui l'attività del C.D deve attenersi per il raggiungimento degli scopi sociali.
- Approva il bilancio consuntivo.
- Procedo alla nomina delle cariche sociali.
- Delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dal C.D.
- Approva gli eventuali Regolamenti.

L'Assemblea si riunisce quante volte il C.D. lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati e comunque almeno una volta l'anno. Ove la convocazione dell'Assemblea sia richiesta dai soci, il C.D. ha l'obbligo di convocarla entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera le modifiche dello Statuto.
- Delibera lo scioglimento del Comitato e la eventuale nomina dei liquidatori.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soli soci maggiorenni. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (massimo una delega) con le limitazioni previste dalla legge. I membri del C.D. non possono rappresentare in assemblea altri soci per delega. Le delibere sono valide a maggioranza assoluta dei voti espressi, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, ad eccezione dello scioglimento del Comitato per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli Associati e della modifica dello Statuto per il quale è prevista la maggioranza degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea medesima. Il verbale sarà redatto da un segretario nominato dal Presidente che avrà altresì l'obbligo di controfirmarlo.

TITOLO V - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 7- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. é formato da tre a cinque membri scelti fra gli Associati. I componenti restano in carica due anni e sono rieleggibili. E' convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti. Al C.D. possono partecipare, senza diritto di voto, a titolo di consulenti, soci e non soci espressamente invitati. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il C.D. é investito dei suoi più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e a lui spetta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- Stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- Tenere i rapporti con le Istituzioni centrali e locali;
- Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- Compiere ogni atto ed operazione necessaria ed utile alla corretta amministrazione del Comitato, in ossequio al fine sociale dello stesso.
- Stabilire eventuali compensi o rimborsi spese per consulenti e relatori, istituire borse di studio o premi alle tesi di laurea.
- Avanzare richieste di finanziamento pubblici per le attività sociali.

In caso di mancanza di uno o più componenti il C.D. provvede a sostituirlo mediante cooptazione, con delibera approvata anche dalla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

TITOLO VI – IL PRESIDENTE

Art. 8 –Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione; in caso di suo impedimento anche temporaneo, tale potere è conferito al Vicepresidente. Detta le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati dell'assemblea e del C.D. e prende tutti i provvedimenti necessari, anche esecutivi, per lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Convoca e presiede l'assemblea e C.D. E' nominato dall'assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

TITOLO VIII– DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SUO SCIoglimento

Art. 9- Durata e scioglimento

L'Associazione ha durata fino al 2017.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad associazioni o istituti aventi finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. n. 662 del 23/12/1996.

Art. 10 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato, si applicano le norme del codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia

Luogo,